



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 310 del 9 settembre 2021

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

VINCENZI – CANGEMI – PORRELLO – DI BIASE - QUADRANA

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE
DELLE SPESE DEI GRUPPI CONSILIARI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

Relazione

Con la presente proposta di legge si intendono introdurre riduzioni delle spese dei gruppi consiliari apportando delle modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

Tali riduzioni sono assunte anche in coerenza con le indicazioni della Corte dei Conti, espresse in sede di parifica del bilancio consuntivo della regione.

La proposta di legge consta di due articoli. Nell'articolo 1 si prevede, modificando l'articolo 37 della l.r. 6/2002, che l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, quantificate ai sensi del comma 4 bis, del medesimo articolo 37, sia ridotto del 5 per cento per il 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi. Nell'articolo 2 si prevede, modificando l'articolo 11 della l.r. 4/2013, che l'importo relativo ai contributi ai gruppi consiliari, stabilito ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11, sia ridotto della misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.



Art. 1

(Riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari. Modifica all'articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche)

1. Dopo il comma 4bis dell'articolo 37 della l.r. 6/2002 è iscritto il seguente:
"4ter. L'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, quantificate ai sensi del comma 4 bis, è ridotto del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi."

Art. 2

(Riduzione dei contributi ai gruppi consiliari. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:
“3bis. L'importo stabilito ai sensi del comma 3 è ridotto della misura del 5 per cento per l'anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi.